

40723

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno 8 del
mese di novembre,

in Roma i sottoscritti:

1) Elisabetta SACCHETTI;

Nata a Priverno (LT) il 22 luglio 1952

Residente in Roma a Via Guglielmina Ronconi 84

di professione impiegata

Codice Fiscale SCC LBT 52L62 G698Y,

2) Anna Giulia PIERRO;

Nata a Matera il 9 gennaio 1954

Residente in Roma in Via G. Cassiani 72,

di professione Psicologa

Codice Fiscale PRR NGL 54A49 F052W

3) Olivia CHIUSI;

Nato a Roma il 24 settembre 1964

ivi Residente in Via dei cessati spiriti 4

Codice Fiscale CHS LVO 64P64 H501M

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 36 e seguenti del Codice Civile costituita
una Associazione non riconosciuta, denominata



''Associazione Culturale Scalea 93''.

Art. 2 - La durata, l'oggetto, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, meglio risultano indicati e descritti nello Statuto sociale, che, letto ed approvato dai sottoscritti, articolo per articolo, previa sottoscrizione degli stessi, si allega al presente atto sotto la lettera ''A''.

Art. 3 - L'Associazione ha sede legale in Roma, attualmente in Via Sabrata 12.

Art. 4 - Il fondo massimo (cinquecentomila) divise in parti uguali fra gli associati.

Art. 5 - Quale presidente a tempo indeterminato viene eletta la Sig.a Elisabetta Sacchetti, come sopra identificata, il quale, presente accetta la carica conferitagli e dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilita', incompatibilita' e decadenza previste dal vigente Codice Civile.

Art. 6 - Quale presidente onorario viene nominato il Prof. Adolfo PETIZIOL, responsabile del Dipartimento di Salute Mentale della USL RM/2.

Art. 7 - Le spese e tasse del presente atto e

conseguenti, sono a carico dell'Associazione.

Allegato ``A``

STATUTO

Art. 1 - Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, riconosciuta, sotto la denominazione ``Associazione culturale Scalea 93``.

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Roma. Essa potrà istituire o sopprimere, con delibera degli associati - filiali, sedi secondarie e succursali in altre città d'Italia e all'estero.

Art. 3 - L'Associazione ha per oggetto, senza fini di lucro, in Italia e all'estero, ogni e qualsiasi attività attinente i settori sociale e culturale, ovverosia tutte le attività artistiche, culturali, politiche, economiche, scientifiche. L'Associazione e'finalizzata all'inserimento dei pazienti psichiatrici nel tessuto sociale e lavorativo.

Il collegamento e il coordinamento con altre esperienze che si propongano obiettivi compatibili con quelli della Associazione, sia a livello

nazionale che internazionale e' ritenuto della massima utilita', proprio perche' le finalita' dell'Associazione tendono ad uscire dall'ambito dell'attivita' privata e pretendono una portata ben piu' vasta.

Ferma restante quanto detto sopra a mo' di premessa, nello sviluppo della propria attivita' l'Associazione potra':

- istituire e condurre, senza limitazione alcuna, laboratori e seminari sui predetti argomenti, le cui modalita' sono lasciate per ora indeterminate.

- effettuare saggi, conferenze, concerti e ogni altro tipo di manifestazione nei settori inerenti all'oggetto.

- organizzare una biblioteca e/o centro di documentazione; editare libri, giornali e bollettini a carattere periodico e non.

- riprodurre con ogni mezzo testi e componenti vocali, musicali e figurativi i quali potranno essere diffusi in Italia e all'estero.

L'Associazione potra', inoltre, esercitare ogni altra attivita' connessa o complementare a quelle precedenti, ovvero che ne costituiscano il naturale

ampliamento.

L'Associazione potra' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie ed anche solo opportune per il maggiore e piu' proficuo sviluppo dell'oggetto sociale, ivi compresa la stipulazione di mutui con gli Istituti di Credito autorizzati per legge e con Enti, Ditte, privati e Societa'.

L'Associazione potra', altresì, assumere partecipazioni ed interessenze in altri Enti ed associazioni ed aderire ad altre organizzazioni aventi lo scopo analogo, a fine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente.

Nell'ambito delle norme qui contemplate l'Associazione potra' fissare un proprio regolamento interno.

Art. 4 - La durata dell'Associazione e' a tempo indeterminato.

Art. 5 - Il fondo comune e' di lire 500.000 (cinquecentomila).

Art. 6 - L'iscrizione di nuovi associati e' libera salva l'approvazione preventiva da parte dell'assemblea.

Ciascun associato, in regola con le contribuzioni, fissate dalla Assemblea, dispone di un voto deliberativo. Ciascun associato ne puo' rappresentare altri in assemblea, ma non piu' di cinque.

Le assemblee sono presiedute dal presidente o da altro associato designato dagli intervenuti.

L'Assemblea decide su tutti gli atti attinenti la vita sociale.

Puo' essere convocata, con avviso che rechi gli argomenti all'ordine del giorno ovunque, purché in Italia, dal Presidente o da un gruppo che rappresenti almeno un quinto della totalita' degli associati.

Art. 7 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie:

quelle ordinarie, decidono a maggioranza assoluta; per la validita' di quelle straordinarie subordinata al voto favorevole dei due terzi degli iscritti.

Art. 8 - L'Associazione e' amministrata da un Presidente che potra' nominare un Vice Presidente, da scegliersi sempre fra gli associati.

Il Presidente dura in carica a tempo indeterminato, ma puo' essere sempre revocato dall'Assemblea: a lui spetta la rappresentanza in giudizio e dinanzi alle autorita' fiscali.

Ogni altro potere dovra' di volta in volta essergli attribuito dall'Assemblea che potra' stabilire che egli in tutto o in parte deleghi i poteri stessi anche a procuratori generali o speciali.

Art. 9 - L'associazione non si propone fine di lucro:

eventuali avanzi di gestione verranno devoluti allo sviluppo delle attivita' istituzionali o di studio nei settori trattati.

Art. 10 - Addivenendosi in qualsiasi momento o per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea degli associati nominera' uno o piu' liquidatori e ne determinera' i poteri.

Art. 11 - Per non espressamente contemplato nel presente Statuto, si osservano le disposizioni contenute negli art. 36 e seguenti del Codice Civile, nonche' in leggi speciali.

Letto approvato e sottoscritto

In Fede:

Sacchetti Elisabetta

Elisabetta Sacchetti

Chiusi Olivia

Olivia Chiusi

Pierro Anna Giulia

Anna Giulia Pierro

UFFICIO DEL REGISTRO ATTI PRIVATI DI ROMA

ESEGUITA REGISTRAZIONE

L. 150.000

al N.

C/45650

~~Centocinquantamila~~

ASDI

(data del bollo a calendario)

di cui per IVIM

IL 1° DIRIGENTE

L. _____

DIRETTORE DELL'UFFICIO

IL CASSIERE

(*Dr. Aldo Pappacena*)

